



## COMUNICATO N. 168/DIV – 14 FEBBRAIO 2023

168/501

### CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

#### GARE DELL'11, 12 E 13 FEBBRAIO 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate l'11, 12 e 13 Febbraio 2023

#### 8^ Giornata Ritorno

##### GIRONE A

ALBINOLEFFE	TRIESTINA	0-1
FERALPISALÒ	ARZIGNANO V.	1-0
L.R. VICENZA	RENATE	2-1
LECCO	NOVARA	3-1
PERGOLETTESE	SANGIULIANO	2-2
PIACENZA	PRO VERCELLI	1-1
PRO SESTO	JUVENTUS NEXT GEN	1-1
PORDENONE	MANTOVA	2-2
TRENTO	PRO PATRIA	0-0
VIRTUS VERONA	PADOVA	1-1

##### GIRONE B

ALESSANDRIA	S. DONATO TAVARNELLE	1-1
AQUILA MONTEVARCHI	FIorenZUOLA	1-1
FERMANA	ANCONA	2-1
IMOLESE	CESENA	2-4
LUCCHESI	RECANATESE	1-3
OLBIA	VIRTUS ENTELLA	1-1
REGGIANA	GUBBIO	3-1
SIENA	TORRES (*)	
(*) Post. 15.02.2023		

##### GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	AVELLINO	3-1
CROTONE	FOGGIA	1-1
FIDELIS ANDRIA	PESCARA	0-0
GELBISON	ACR MESSINA	1-2
GIUGLIANO	MONTEROSI TUSCIA	0-2
JUVE STABIA	TARANTO	0-0
LATINA	VIRTUS FRANCAVILLA	2-1
MONOPOLI	TURRIS	2-0
POTENZA	PICERNO	2-2
VITERBESE	CATANZARO	1-0

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 13 e 14 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

## **GARE DELL'11, 12 E 13 FEBBRAIO 2023**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'ottava giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, TARANTO e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

€ 2500

#### **CROTONE**

A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori occupanti il Settore Curva Sud intonato, al 13° minuto del primo tempo e per circa 2 minuti consecutivi, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori occupanti il settore Curva Sud intonato, al 33° minuto del secondo tempo, per cinque volte, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato e fatto esplodere all'interno del recinto di gioco un petardo di notevole potenza al 7° minuto del primo tempo, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in

essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

- € 2500 **FIDELIS ANDRIA** per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord intonato:  
1. al 5° minuto del primo tempo, ripetuto per cinque volte, e al 45° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;  
2. al 40° minuto del primo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari per la durata di circa 1 minuto.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 2500 **LECCO** per avere circa l'80% dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Nord intonato, al 25° minuto del primo tempo, circa per due volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 1500 **PADOVA**  
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:  
1. al 41° minuto del primo tempo, tre bicchieri contenenti liquido all'interno del terreno di gioco senza colpire nessuno;  
2. dopo il termine dell'incontro, all'interno del cortile antistante gli spogliatoi, alcune aste portabandiera ed un cartellone pubblicitario reperito all'interno della Curva, senza colpire nessuno o causare ulteriori danni;  
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato varie parti dell'impianto sportivo relative al Settore loro riservato (cartellone pubblicitario, maniglia di un cancello, canalina elettrica, vetro della porta del bagno, accessori e parti dei servizi igienici, canalina per impianto audio, rete divisoria della Curva Ospiti, cartello uscita di emergenza).  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c., numero 2 supplementi referti r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
- € 1000 **GUBBIO** per avere persona non identificata, ma riconducibile alla Società: dal 1° minuto al 37° minuto del primo tempo, sostato all'interno del recinto di gioco e nella zona spogliatoi nonostante non fosse inserita in distinta; e dal 52° minuto fatto

rientro nel recinto trattenendosi ivi per riportare le indicazioni tecniche ricevute dall'Allenatore espulso BRAGLIA all'Allenatore in seconda.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.).

€ 300 **ALESSANDRIA** per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Gradinata Nord intonato un coro oltraggioso al 20° minuto del secondo tempo, ripetuto tre volte, nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria che si trovava a terra dopo essersi infortunato in uno scontro di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 **AQUILA MONTEVARCHI** per avere alcuni suoi sostenitori, al termine del secondo tempo, mentre l'Arbitro usciva dal terreno di gioco, pronunciato parole offensive nei suoi confronti.

Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (referto arbitrale).

€ 300 **FOGGIA** per avere i suoi sostenitori, occupanti il Settore Curva Nord – Settore Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari al 17° minuto del primo tempo per cinque volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 200 **VITERBESE** per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale).

## **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **21 FEBBRAIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA**

GORETTI ROBERTO (REGGIANA)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, usciva dall'area tecnica e pronunciava una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **21 FEBBRAIO 2023**

CAMILLETTI PAOLO (RECANATESE)

per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

### **AMMENDA EURO 500**

MIGNEMI DAVIDE (GUBBIO)

per avere ricevuto disposizioni tecniche dall'Allenatore BRAGLIA PIERO dopo che questi era stato espulso e si era posizionato nel recinto di gioco nella zona adiacente alla panchina del GUBBIO.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il differente ruolo svolto dal MIGNEMI e dal BRAGLIA (r. proc. fed.).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

BRAGLIA PIERO (GUBBIO)

A) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, usciva dall'area tecnica e avvicinandosi allo stesso pronunciava una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione;

B) per avere impartito disposizioni tecniche all'allenatore in seconda DE SIMONE DOMENICO, dopo essere stato espulso ed essersi posizionato nel recinto di gioco nel settore riservato ai diversamente abili e ai sanitari adiacente alla panchina del GUBBIO. In particolare, al 64° minuto, comunicava con una persona non identificata, ma riconducibile alla società, che riportava le indicazioni all'Allenatore in seconda, al 68° minuto, comunicava con il Direttore Sportivo DAVIDE MIGNEMI che, a sua volta, riportava all'Allenatore in seconda e, al 79° minuto, comunicando direttamente con l'Allenatore in seconda.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, lett. a), C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA**

CAGLIONI DARIO (SANGIULIANO)

per avere, al 26° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione della segnatura della rete da parte della Squadra avversaria, protestava con veemenza nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1, invitato alla calma da parte dell'Arbitro, reiterava il proprio comportamento e, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, pronunciava una frase offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALLINI MATTEO (PIACENZA)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CACIOLI LUCA

(TRIESTINA)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati della Squadra avversaria, in quanto entrava nell'area tecnica avversaria in modo aggressivo.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CASTELLAZZI FABIO

(PRO SESTO)

per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, nonostante fosse già stato richiamato in precedenza, entrava sul terreno di gioco e pronunciava una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

NOVIELLO MARCO

(ANCONA)

per avere, al 10° minuto circa del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto proferiva al loro indirizzo reiteratamente parole offensive.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta. (r. a. a. n. 1).

IMBROGNO ALESSANDRO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a gioco fermo, correva verso il Quarto Ufficiale per dissentire platealmente nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **ALLENATORI NON ESPULSI**

#### **AMMENDA EURO 500**

DE SIMONE DOMENICO

(GUBBIO)

per avere ricevuto disposizioni tecniche dall'allenatore BRAGLIA PIERO dopo che questi era stato espulso e si era posizionato nel recinto di gioco nella zona adiacente alla panchina del GUBBIO.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti proc. fed.).

#### **AMMONIZIONE (XI INFR)**

BRAGLIA PIERO

(GUBBIO)

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

DI DONATO DANIELE

(LATINA)

VIVARINI VINCENZO

(CATANZARO)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

OCCHIUZZI ROBERTO (OLBIA)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

DI CARLO DOMENICO (PORDENONE)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

LOPEZ GIOVANNI (VITERBESE)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

TORRENTE VINCENZO (PADOVA)  
GRECO DEMETRIO (POTENZA)  
DEL MORGINE FRANCESCO (SANGIULIANO)

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

DESJARDINS AXEL (NOVARA)

per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone in proprio possesso, dopo aver subito un fallo, reagiva colpendolo con una manata alla testa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e rilevato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta e la delicatezza della zona del corpo attinta.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GHEZZI ANDREA (RENATE)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e offensiva nei confronti dell'Arbitro, in quanto durante un'azione di gioco si avvicinava allo stesso pronunciando frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato e, mentre usciva dal campo, per avere tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del Quarto Ufficiale di gara pronunciando frasi irrispettose nei suoi confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CALVANO SIMONE (PRO VERCELLI)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).

DI NUNZIO FRANCESCO (TURRIS)

per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

SILVESTRO ALESSANDRO	(AQUILA MONTEVARCHI)
GIANDONATO MANUEL	(FERMANA)
CIOTTI PIETRO	(FIDELIS ANDRIA)
ALIA MARCO	(MONTEROSI TUSCIA)
BENEDETTI AMEDEO	(PORDENONE)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMENDA EURO 500**

SADIKI KOSOVAR (VIRTUS ENTELLA)  
per avere tenuto un comportamento non corretto per avere, a fine gara, mentre faceva rientro negli spogliatoi, colpito con un forte colpo/pugno la porta degli stessi, spaccandone un'anta.  
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

LIGI ALESSANDRO	(AUDACE CERIGNOLA)
BRIGHENTI NICOLÒ	(CATANZARO)
AJETI ARLIND	(PORDENONE)
CRISTINI ANDREA	(PRO VERCELLI)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

GELLI JACOPO	(ALBINOLEFFE)
DE SANTIS SIMONE	(ANCONA)
MARCUCCI ANDREA	(AQUILA MONTEVARCHI)
SAPORETTI LORENZO	(PRO PATRIA)
VAGHI STEFANO	(PRO PATRIA)
GARCIA RODRIGUEZ RUBEN	(PICERNO)
KOUDA RACHID	(PICERNO)
FRIGERIO MARCO ROMANO	(FOGGIA)
ENRICI PATRICK	(LECCO)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

DI MARCO TOMMASO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
RISOLO ANDREA	(VIRTUS FRANCAVILLA)
GRAZIANI VITTORIO	(GELBISON)
MORELLI GABRIELE	(GUBBIO)
ROSSI GIANMARIA	(IMOLESE)
CINAGLIA DAVIDE	(JUVE STABIA)



MATTEUCCI EMANUELE  
ILLANES MINUCCI JULIAN  
GIORICO DANIELE  
MARCHESI FEDERICO  
WIESER DAVID  
LEONETTI VITO  
CHIOSA MARCO  
FABBRO MICHAEL

(MANTOVA)  
(NOVARA)  
(PORDENONE)  
(PRO SESTO)  
(PRO SESTO)  
(TURRIS)  
(VIRTUS ENTELLA)  
(VIRTUS VERONA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

PIANA LUCA  
CAPOMAGGIO GALO  
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO  
BIZZOTTO NICOLA  
VASSALLO FRANCESCO  
ROCCA MICHELE  
ESPOSITO GIANLUCA  
MONTEAGUDO JUAN CRUZ

(ARZIGNANO V.)  
(AUDACE CERIGNOLA)  
(PICERNO)  
(MONOPOLI)  
(MONOPOLI)  
(NOVARA)  
(RENATE)  
(VITERBESE)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

BALLARINI MARCO  
MOLINARI STEFANO  
GARATTONI ALESSANDRO  
DELLI CARRI FILIPPO  
GYABUAA MANU EMMANUEL  
CUDRIG NICOLO'  
PINTO GIOVANNI  
ABIUSO FABIO  
SCIAUDONE DANIELE  
FALL MBARICK  
METLIKA ANTONIO  
CRIMI MARCO  
JALLOW SULAYMAN

(TRENTO)  
(PRO PATRIA)  
(FOGGIA)  
(PADOVA)  
(PESCARA)  
(JUVENTUS NEXT GEN)  
(MONOPOLI)  
(PERGOLETTESE)  
(REGGIANA)  
(SANGIULIANO)  
(SANGIULIANO)  
(TRIESTINA)  
(VITERBESE)

**AMMONIZIONE (XII INFR)**

FERRARI FRANCO  
IERARDI MARIO

(L.R. VICENZA)  
(L.R. VICENZA)

**AMMONIZIONE (XI INFR)**

BENSAJA NICHOLAS  
MEGELAITIS LINAS

(IMOLESE)  
(VITERBESE)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

LAKTI ERALD  
VASIC ALJOSA  
BACCHETTI LORIS

(LECCO)  
(PADOVA)  
(FERALPISALO')

ZANON MANUEL  
MIGNANELLI DANIELE  
ARMINI NICOLO'  
GATTONI TOMMASO  
DANTI DOMENICO  
MAROTTA ALESSANDRO

(IMOLESE)  
(JUVE STABIA)  
(POTENZA)  
(PRO SESTO)  
(VIRTUS VERONA)  
(VITERBESE)

### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

GALLO ANDREA  
ILARI CARLO  
PINZAUTI LORENZO  
BIASCI TOMMASO  
FIORINI MATTIA  
PATIERNO FRANCESCO COSIMO  
BIASIO ERIC  
ARENA ALESSANDRO  
BULEVARDI DANILO  
ANNAN EBENEZER  
FABRIZI LUCA  
BOCALON RICCARDO  
GUCCIONE FILIPPO  
VERDE FRANCESCO  
BURRAI SALVATORE  
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN  
CAPOGNA RICCARDO  
ANASTASIA EMANUELE  
ROMANO ANTONIO  
LONARDI LORENZO

(PICERNO)  
(LECCO)  
(LECCO)  
(CATANZARO)  
(FIORENZUOLA)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(GIUGLIANO)  
(GUBBIO)  
(GUBBIO)  
(IMOLESE)  
(LATINA)  
(MANTOVA)  
(MANTOVA)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(PORDENONE)  
(POTENZA)  
(PRO SESTO)  
(RENATE)  
(TARANTO)  
(VIRTUS VERONA)

### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

PETRUNGARO LUCA  
ACHIK ISMAIL  
DEZI JACOPO  
CIOFI ANDREA  
GOLEMIC VLADIMIR  
REDOLFI ALEX  
BENASSAI FRANCESCO  
FRANCO DOMENICO  
HAMLILI ZACCARIA  
CATURANO SALVATORE  
CITTADINO ANDREA  
MARZUPIO MANUEL  
NARDI FILIPPO  
ROSSI FAUSTO  
FUSI PIETRO  
MALOMO ALESSANDRO  
MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO  
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL  
PARODI LUCA

(ALBINOLEFFE)  
(AUDACE CERIGNOLA)  
(PADOVA)  
(CESENA)  
(CROTONE)  
(GUBBIO)  
(LUCCHESI)  
(LUCCHESI)  
(MONOPOLI)  
(POTENZA)  
(POTENZA)  
(PRO SESTO)  
(REGGIANA)  
(REGGIANA)  
(SANGIULIANO)  
(TRIESTINA)  
(TURRIS)  
(L.R. VICENZA)  
(VIRTUS ENTELLA)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

MORETTI LORENZO	(AVELLINO)
PARODI GIULIO	(FERMANA)
PELLIZZARI STEFANO	(FERMANA)
CORRENTI MARIO RICCARDO	(GELBISON)
ESPOSITO ANTONIO	(LATINA)
ALAGNA MANUEL	(LUCCHESE)
PADELLA EMANUELE	(MANTOVA)
MARGINEAN IULIUS ANDREI	(NOVARA)
BRIGNANI FABRIZIO	(OLBIA)
BARITI DAVIDE	(PERGOLETTESE)
MORRONE BIAGIO	(RECANATESE)
SINIEGA GIACOMO	(S. DONATO TAVARNELLE)
ALCIBIADE RAFFAELE	(SANGIULIANO)
FELICI MATTIA	(TRIESTINA)
D'UFFIZI SIMONE	(VITERBESE)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

DOUMBIA ISSA	(ALBINOLEFFE)
CORI SACHA	(ALESSANDRIA)
FYDA SZYMON	(ARZIGNANO V.)
TREMOLADA ANDREA	(ARZIGNANO V.)
BENEDETTI SIMONE	(AVELLINO)
MAZZOCCO DAVIDE	(AVELLINO)
BELLI FRANCESCO	(PADOVA)
PAPINI FEDERICO	(CROTONE)
SALANDRIA FRANCESCO	(FIDELIS ANDRIA)
DIMARCO CHRISTIAN	(FIORENUOLA)
BANI CRISTIANO	(IMOLESE)
CELESIA CHRISTIAN	(ACR MESSINA)
BONACCORSI SAMUELE	(NOVARA)
CALCAGNI RICCARDO	(NOVARA)
SPOSITO ALEX	(OLBIA)
ACCARDI ANDREA	(PIACENZA)
ZANANDREA GIANMARIA	(PIACENZA)
SGARBI LORENZO	(PRO SESTO)
CLEMENTE GIANLUCA	(PRO VERCELLI)
RIZZO NICHOLAS	(PRO VERCELLI)
CELEGHIN ENRICO	(TRIESTINA)
VITIELLO ANTONIO	(TURRIS)
DELLA MORTE MATTEO	(L.R. VICENZA)
STOPPA MATTEO	(L.R. VICENZA)
BISOGNO LUCA	(VITERBESE)
MASTROPIETRO FEDERICO	(VITERBESE)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**


RUTJENS OLIVA CHRISTIAN	(FOGGIA)
THIAM NGAGNE DEMBA	(FOGGIA)

VERGANI EDOARDO  
CARRARO FEDERICO  
BUSATTO TOMMASO  
DUTU EDUARD  
BALDE HELDER BAFODE  
ORTISI PASQUALINO  
PERETTI MANUEL  
SAPORETTI SIMONE  
FIRENZE MARCO  
CRECCO LUCA  
MATOSEVIC KRISTJAN

(PESCARA)  
(FERALPISALO')  
(FERMANA)  
(GUBBIO)  
(ACR MESSINA)  
(ACR MESSINA)  
(RECANATESE)  
(RENATE)  
(SANGIULIANO)  
(TARANTO)  
(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 14 Febbraio 2023

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani